

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
52/2014/R/EEL**

**SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA
RIVOLTA AI CLIENTI DOMESTICI CHE UTILIZZANO POMPE DI CALORE
ELETTRICHE COME UNICO SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELLA
PROPRIA ABITAZIONE DI RESIDENZA: MODALITÀ ATTUATIVE**

(Articolo 8 della deliberazione 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel)

Documento per la consultazione
13 febbraio 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 204/2013/R/eel e costituisce in particolare attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della delibera 607/2013/R/eel.

*In particolare, gli orientamenti presentati nel presente documento sono propedeutici all'adozione del provvedimento da emanarsi entro il 30 aprile p.v., al fine di consentire l'avvio, a decorrere dal terzo trimestre dell'anno in corso, della sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano, nell'abitazione di residenza, pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@autorita.energia.it), **entro e non oltre il 16 marzo 2014**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione infrastrutture, certificazione e unbundling
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

email: infrastrutture@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	5
2	La sperimentazione: caratteristiche e motivazioni	6
3	La sperimentazione: proposte inerenti le modalità di svolgimento.....	9
4	Ulteriori aspetti.....	18
	APPENDICE A - L'attuale sistema tariffario per le utenze domestiche.....	19
	APPENDICE B – Schema di modulo per l'inoltro della richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria.....	24

Acronimi e abbreviazioni

a.c.s. = acqua calda sanitaria

BTA = bassa tensione altri usi (tariffa)

COP = “*coefficient of performance*”, indice prestazionale delle PDC utilizzate per riscaldamento

EER = “*energy efficiency ratio*”, indice prestazionale delle PDC utilizzate per raffrescamento estivo

PED = corrispettivo per il prezzo energia e dispacciamento a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela

PDC = pompa di calore elettrica

TIC = Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 e s.m.i.)

TIT = Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 e s.m.i.)

TIBEG = Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (delibera 402/2013/R/com)

TIV = Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (allegato A alla deliberazione 156/07 e s.m.i.)

1 Introduzione

- 1.1 L'articolo 8, comma 3, della delibera 607/2013/R/eel prevede che dal 1° luglio 2014 venga avviata una sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici che utilizzano, nell'abitazione di residenza, pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni. Ai clienti che aderiranno alla sperimentazione tariffaria verrà applicata la tariffa di rete D1, caratterizzata dall'assenza di progressività del costo del kWh rispetto ai consumi complessivi annui, che invece caratterizza le tariffe di rete D2 e D3 attualmente applicate ai clienti domestici (si veda l'Appendice A per un'illustrazione della struttura delle tariffe domestiche).
- 1.2 Al fine di avviare la sperimentazione, il provvedimento prevede che entro il 30 aprile 2014 vengano definite, anche a seguito della presente consultazione, le modalità di individuazione dei clienti domestici che possono accedere alla sperimentazione tariffaria, i criteri di calcolo delle aliquote delle componenti A e UC applicabili alla sperimentazione, nonché le modalità di monitoraggio - da parte delle imprese distributrici interessate - dei comportamenti di consumo dei clienti ammessi alla sperimentazione.
- 1.3 La sperimentazione della tariffa D1 rientra **nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 204/2013/R/eel** per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche in bassa tensione, nonché di revisione dell'articolazione delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico. Tale procedimento è finalizzato agli obiettivi generali di allineamento delle tariffe ai costi, utilizzo razionale delle risorse e promozione delle iniziative di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili e prevede la **possibilità di attivare misure specifiche già a partire dall'anno 2014**, in modo da dare graduale attuazione agli obiettivi delineati, nelle more della definizione della regolamentazione tariffaria per il successivo periodo di regolazione (2016-2019).
- 1.4 Per l'Autorità, il tema delle tariffe per le pompe di calore va inquadrato nell'ambito del tema più generale della revisione delle tariffe elettriche per le utenze domestiche, in considerazione del fatto che **uno dei principali ostacoli alla diffusione di queste tecnologie è costituito dalla struttura progressiva delle tariffe** per i servizi di rete (e per gli oneri di sistema) attualmente applicabili a queste utenze. L'importanza di questo specifico aspetto è tra l'altro stata evidenziata anche nell'ambito della Direttiva Europea 2012/27/CE in tema di efficienza energetica e della legge 6 agosto 2013, n. 96 che delega il Governo al recepimento della stessa Direttiva¹.

¹ In particolare, l'art. 4 comma 1 della legge n. 96/2013 prevede che "Al fine di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti

2 La sperimentazione: caratteristiche e motivazioni

- 2.1 Nell'ambito del sistema tariffario introdotto dall'Autorità fin dall'anno 2000, la **tariffa D1** rappresenta il riferimento obiettivo che, in assenza di meccanismi di sussidiazione, dovrebbe venire applicato a tutte le utenze domestiche per rispettare il principio generale della corrispondenza tra tariffe e costi del servizio, con particolare riferimento ai servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Come illustrato in Appendice A, fino ad oggi la mancata applicazione di tale tariffa di riferimento è discesa da considerazioni di carattere principalmente sociale, eredità del sistema tariffario che era in vigore in Italia anche nei decenni precedenti all'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e che hanno mantenuto un peso rilevante anche dopo la liberalizzazione dei mercati e l'introduzione del "bonus sociale".
- 2.2 In tale contesto si inserisce il procedimento di revisione tariffaria avviato con la delibera 204/2013/R/eel, al cui svolgimento è funzionale anche la sperimentazione oggetto di questo documento, intesa a valutare gli effetti che potrebbe avere l'adozione della tariffa D1 su un numero limitato di clienti domestici con elevati consumi. Per delimitare il gruppo di clienti ammissibili alla sperimentazione, alla luce degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Pacchetto Clima Europeo², si è ritenuto opportuno adottare un criterio di uso efficiente delle risorse, selezionando coloro che scelgano di soddisfare i propri fabbisogni di riscaldamento tramite una pompa di calore elettrica (nel seguito: PDC), facendo dunque un uso virtuoso del vettore elettrico a fini termici³.
- 2.3 Questo intervento tariffario potrà ridurre significativamente i costi di esercizio delle pompe di calore; si deve infatti considerare che i clienti con alti livelli di consumo annuo sono i più penalizzati dall'attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all'incremento dei consumi.
- 2.4 Gli elementi chiave della sperimentazione tariffaria introdotta dall'articolo 8 della delibera 607/2013/R/eel sono i seguenti:
- A. adesione **volontaria** dei clienti alla sperimentazione;
 - B. limitazione ai soli clienti domestici che utilizzano **pompe di calore elettriche nell'abitazione di residenza** come **unico sistema** di riscaldamento delle proprie abitazioni;

volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.”

² Si vedano a tale proposito gli scenari disegnati nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la promozione delle fonti rinnovabili elaborato dal Governo nel 2010 e il quadro generale delle disposizioni normative introdotte con il Decreto Legislativo n. 28/11.

³ L'utilizzo della PDC comporta un aumento dei consumi elettrici, pur a fronte dell'alto livello di efficienza energetica che le moderne pompe di calore possono oggi offrire nei climi italiani, con risparmi di energia primaria compresi in media tra il 20% e il 50% rispetto alle migliori tecnologie per il riscaldamento a gas.

- C. applicazione della **tariffa D1** di cui all'Articolo 30 del TIT (si veda l'Appendice A per dettagli su questa tariffa);
- D. **assenza della necessità di installare un nuovo punto di prelievo** dedicato alla PDC (diversamente da quanto oggi previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) del TIT per coloro che richiedano l'applicazione della tariffa BTA per i soli consumi della PDC);
- E. applicazione da parte delle aziende distributrici di un **sistema di monitoraggio** dei consumi elettrici ai clienti coinvolti;
- F. **termine** della sperimentazione fissato alla fine dell'attuale periodo di regolazione tariffaria (31 dicembre 2015), in quanto dal successivo periodo di regolazione verranno applicate le nuove tariffe domestiche di rete definite in esito al procedimento 204/2013/R/eel.

2.5 Gli elementi caratteristici menzionati al punto precedente discendono da precise valutazioni inerenti la necessità di evitare un ricorso opportunistico alla sperimentazione e al contempo di massimizzare l'efficacia di questo intervento in termini di promozione dell'uso efficiente delle risorse energetiche:

- **l'adesione su base volontaria alla sperimentazione** della tariffa D1 (punto A) è necessaria poiché distributori e venditori non hanno oggi alcun modo di identificare autonomamente i clienti che utilizzano PDC nella propria abitazione;
- il requisito di **unicità del sistema di riscaldamento** (punto B) nasce dall'opportunità di applicare - per il momento - la tariffa D1 solamente agli utenti il cui livello di consumo è influenzato in modo determinante da un utilizzo virtuoso del vettore elettrico, cioè la pompa di calore per riscaldamento; si intende in altre parole evitare che la rimozione della struttura progressiva delle tariffe possa involontariamente favorire utilizzi non razionali dell'energia elettrica, cioè che possano aderire opportunisticamente alla sperimentazione utenti con alti livelli di consumo annuo e dotati di una piccola PDC (o di un semplice climatizzatore estivo reversibile) utilizzata a fini di integrazione nelle mezze stagioni;
- analogamente, il requisito di **residenza nell'abitazione a cui si applica la sperimentazione** (punto B) nasce dalla necessità di evitare comportamenti opportunistici di adesione alla sperimentazione che potrebbero verificarsi, oltre che per coloro che dispongono già di un altro sistema di riscaldamento nella propria abitazione, anche per coloro che adottino la PDC reversibile come unico sistema di climatizzazione delle case di vacanza;
- l'applicazione della tariffa D1 di cui all'Articolo 30 del TIT (punto C) comporta automaticamente la limitazione della sperimentazione alle **tipologie di utenti** interessate (definite all'articolo 2, comma 2, lettera a) del medesimo TIT⁴), che coincidono naturalmente con quelle alle quali sono state finora

⁴ “Per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare:

- i. le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;

applicate le tariffe progressive D2 e D3; non rientrano pertanto nella sperimentazione le PDC condominiali o quelle utilizzate per riscaldare ambienti di lavoro o commerciali;

- la scelta di non obbligare i clienti ad installare un **nuovo punto di prelievo** al quale allacciare la PDC (punto D) discende dalla considerazione del fatto che l'attuale disposizione che prevede l'allacciamento della pompa di calore ad un punto di consegna separato come requisito imprescindibile per poter ottenere l'applicazione di una tariffa con struttura non progressiva viene meno a seguito della convergenza alla tariffa D1, con l'effetto di limitare al minimo i costi fissi⁵;
- la fissazione di un preciso **termine alla durata della sperimentazione** (punto E) discende dalla considerazione che dal 1 gennaio 2016 sarà avviato un nuovo periodo regolatorio nell'ambito del quale l'articolazione delle tariffe di rete potrà essere rivista; i dati e le informazioni raccolte nel corso di questa sperimentazione hanno proprio lo scopo di fornire elementi utili all'analisi delle proposte da formulare in questo contesto ed è per questo che la delibera 607/2013/R/eel prevede l'adozione da parte delle imprese di distribuzione di uno specifico **sistema di monitoraggio** (punto F) che consenta di studiare in dettaglio l'entità e la distribuzione temporale dei prelievi associati agli utilizzi domestici in generale e alle PDC in particolare.

2.6 In ragione delle condizioni di adesione sopra illustrate (con particolare riferimento agli elementi B, C e D), le **tipologie di impianti** a pompa di calore elettrica che potranno beneficiare dell'intervento tariffario qui descritto si possono ragionevolmente ricondurre a due principali:

- PDC aria-aria (costituita da un'unità esterna e da N split) in grado unicamente di riscaldare l'abitazione;
- PDC aria-acqua (costituita da un'unità esterna allacciata al sistema idronico di distribuzione del calore nell'abitazione, tramite caloriferi o fan-coil) in grado di riscaldare l'abitazione ed eventualmente anche di produrre acqua calda sanitaria (nel seguito: a.c.s.).

Non possono invece rientrare nella sperimentazione:

- le PDC utilizzate come impianto di riscaldamento centralizzato dei condomini, dal momento che a tali impianti non si applica la tariffa per utenze domestiche su cui si concentra l'intervento tariffario (la tariffa applicata alle utenze BT per usi diversi dalle abitazioni, infatti, non è affetta da progressività e pertanto non ha elementi di ostacolo all'efficienza energetica);

ii. *le applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici, le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo, per l'abitazione e i locali annessi, e la potenza disponibile non superi 15 kW.*"

⁵ La presenza di un contatore dedicato alla sola PDC consentiva di contabilizzarne separatamente i consumi e di applicare solo a questi una tariffa non progressiva (come la tariffa BTA) alla sola PDC; questa necessità di separazione risulta invece meno pressante in situazioni quali quelle sopra descritte, nelle quali i consumi delle PDC risultano preponderanti sul totale.

- le PDC a gas, i cui consumi elettrici sono di piccola entità e la cui inclusione nella sperimentazione avrebbe solo l'effetto di agevolare consumi diversi da quelli per riscaldamento efficiente (per le PDC a gas, tali consumi sono quelli di gas naturale e non di elettricità);
- le più piccole PDC aria-acqua in grado di produrre solo a.c.s. e che vengono dunque installate in luogo di scaldacqua a gas o di boiler elettrici; questo secondo tipo di apparecchi è infatti caratterizzato da valori di potenza impegnata e di consumo medio annuo di entità piuttosto contenuta, che potrebbero risultare in molti casi compatibili anche con il limite di potenza associato alla tariffa D2 e difficilmente preponderanti rispetto agli altri consumi di un'abitazione⁶.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

SI. Si condividono le considerazioni svolte per delimitare l'ambito di applicazione della sperimentazione? Se no, per quali motivi specifici?

3 La sperimentazione: proposte inerenti le modalità di svolgimento

- 3.1 La presente consultazione è finalizzata a presentare proposte inerenti le indicazioni operative di dettaglio che è necessario fornire per alcuni degli aspetti elencati al capitolo precedente. È in particolare necessario definire:
- le esatte modalità di **individuazione dei clienti domestici** che possono accedere alla sperimentazione tariffaria, poiché in alcune situazioni può non essere semplice caratterizzare l'unicità del sistema di riscaldamento, e le modalità con cui evitare che la partecipazione alla sperimentazione possa dar luogo a comportamenti opportunistici in relazione al vantaggio di usufruire di una tariffa non progressiva, in considerazione del fatto che non prevedendo l'obbligo di installazione di un punto di prelievo (e dunque di un contatore) dedicato viene a mancare la possibilità di misurare separatamente i consumi elettrici legati alla sola pompa di calore e quelli che discendono dagli altri apparecchi;
 - le caratteristiche del **sistema di monitoraggio** ad hoc da implementare al fine di rendere questa sperimentazione effettivamente utile nell'ambito del procedimento avviato per la revisione delle tariffe elettriche domestiche;
 - i criteri di calcolo delle **aliquote delle componenti A e UC** applicabili alla sperimentazione, poiché per la tariffa D1 non sono finora mai state definite le aliquote degli oneri generali e di sistema ad essa applicabili;
 - le modalità con cui fornire ai clienti che partecipano alla sperimentazione le **condizioni di certezza** necessarie per adottare scelte di investimento nei

⁶ Per informazioni più di dettaglio sulle prestazioni di questi apparecchi si veda quanto illustrato nel documento di consultazione DCO 22/10, a seguito del quale è stata poi pubblicata la scheda tecnica n. 27 per l'ottenimento di titoli di efficienza energetica, tuttora in vigore come n. 27T.

sistemi di riscaldamento sostenibili anche una volta terminata la sperimentazione, poiché i clienti compiono necessariamente le proprie decisioni d'investimento sulla base di valutazioni di convenienza economica nell'arco dell'intera vita tecnica di una PDC domestica, pari a circa 15 anni.

- 3.2 Nel seguito di questo capitolo vengono dunque presentate le proposte dell'Autorità inerenti questi aspetti di dettaglio.

Modalità di adesione

- 3.3 L'Autorità ritiene opportuno che tutti i clienti domestici in bassa tensione che rientrano nell'ambito della tipologia d'utenza definita all'articolo 2, comma 2, lettera a) del TIT, vengano informati della possibilità di aderire alla sperimentazione oggetto del presente documento per mezzo di opportune **comunicazioni** che i venditori di energia elettrica potranno inserire nell'ambito dei documenti di fatturazione inviati a decorrere dal mese di giugno 2014.
- 3.4 Non si ritiene necessario prevedere un obbligo in relazione alla frequenza e al contenuto di tali comunicazioni in capo ai venditori, dal momento che esiste un interesse commerciale per i venditori stessi ad acquisire i clienti che hanno i requisiti per accedere alla sperimentazione tariffaria D1.
- 3.5 Lo **Sportello per il Consumatore** potrà venire coinvolto al fine di fornire informazioni ai clienti potenzialmente interessati ad aderire alla sperimentazione. In particolare, il numero verde dello Sportello per il consumatore potrebbe essere indicato in un messaggio da inserire nell'apposito spazio previsto nei documenti di fatturazione per le comunicazioni dell'Autorità, in modo da assicurare che ciascun cliente elettrico domestico residente riceva almeno un messaggio attraverso la prima bolletta utile dopo l'emanazione del provvedimento.
- 3.6 Il cliente che intenda aderire alla sperimentazione presenta, per mezzo del proprio venditore, **richiesta scritta** al distributore di energia elettrica, redatta secondo un modulo standard quale quello esemplificato in Appendice B e corredata dalla documentazione di supporto che verrà presentata nel seguito di questo capitolo. Al fine di abbreviare i tempi necessari al coordinamento tra venditore e distributore, si ritiene opportuno prevedere che il venditore trasmetta tempestivamente (entro 2 giorni lavorativi) la richiesta al distributore di energia elettrica di riferimento e gestisca le relazioni con il cliente in caso di incompletezza o inesattezza della documentazione fornita su segnalazione del distributore.
- 3.7 Le verifiche inerenti **completezza, veridicità e pertinenza** della richiesta vengono svolte dall'impresa di distribuzione interessata (anche eventualmente ricorrendo a controlli a campione⁷), che si fa carico anche di archiviare queste informazioni insieme a quelle relative al monitoraggio dei consumi per la successiva trasmissione all'Autorità, secondo quanto indicato nel successivo punto 3.19. Gli esiti delle suddette verifiche devono essere comunicati dall'impresa di distribuzione al cliente, e per conoscenza al venditore, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di esito positivo, il venditore

⁷ Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 71 del d.P.R. 445/2000.

comunica al cliente, e per conoscenza al distributore, la data a decorrere dalla quale la tariffa D1 inizierà ad essere applicata (non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'esito)

- 3.8 Viste le finalità della presente sperimentazione nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 204/2013/R/eel e considerata la necessità di mantenere l'equilibrio complessivo di gettito relativo sia ai servizi di rete sia agli oneri generali (come meglio illustrato nei successivi punti 3.21 e 3.22), qualora l'adesione risultasse superiore alle aspettative, l'Autorità si riserva in ogni caso di valutare l'opportunità di interrompere in anticipo la possibilità di aderire.
- 3.9 In considerazione della limitata durata nel tempo della sperimentazione tariffaria qui descritta e dell'opportunità di avvio della stessa in tempi ristretti, si ritiene che gli **scambi informativi tra distributori e venditori**, di cui ai precedenti punti 3.6 e 3.7, non debbano necessariamente avvenire per mezzo degli standard di comunicazione normalmente utilizzati per la gestione dei clienti. Si ritiene tuttavia opportuno prevedere l'adozione di modalità omogenee e facilmente tracciabili per lo scambio di dati tra operatori diversi; a tal fine, si ritiene necessario almeno che:
- gli operatori rendano disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato a questa sperimentazione;
 - che questo indirizzo e gli altri recapiti di contatto vengano pubblicati in un'area facilmente identificabile del proprio sito internet;
 - che il trasferimento della documentazione avvenga tramite allegati in formato PDF;
 - che venga conservata traccia per almeno 24 mesi degli scambi informativi effettuati.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

- S2. Si condividono le proposte avanzate in merito alle modalità di adesione dei clienti alla sperimentazione? Se no, per quali motivi?*
- S3. Si condividono le proposte avanzate in merito alle modalità di valutazione delle richieste e la tempistica di attivazione della nuova tariffa, tenendo conto delle possibili modifiche da apportare ai sistemi di fatturazione? Se no, quali proposte alternative si ritiene di formulare?*
- S4. Si condivide quanto proposto in merito alle modalità di scambio dati tra distributore e venditore? Se no, per quali motivi?*
- S5. Quali ulteriori modalità di pubblicizzazione oltre a quelle suggerite si ritiene necessario utilizzare per massimizzare le possibilità di adesione fin dalla stagione termica 2014/2015?*

Condizioni di ammissibilità dei clienti alla sperimentazione

- 3.10 In considerazione delle motivazioni esposte al precedente Capitolo 2 (punto 2.5), è necessario che nell'abitazione di residenza del cliente aderente alla sperimentazione non siano presenti altri mezzi di riscaldamento, alternativi alla

PDC; è tuttavia del tutto ragionevole ritenere **ammissibile la presenza di particolari sistemi integrativi** atti a garantire un adeguato comfort anche in presenza di condizioni climatiche particolarmente rigide, purché questi siano basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili (ad es. caminetti, stufe a pellet, ecc.).

- 3.11 Per impianti a PDC di nuova realizzazione il rispetto di queste condizioni potrebbe essere attestato da una dichiarazione rilasciata dall'installatore; è tuttavia da considerare che l'art. 8 della delibera 607/2013/R/eel non esclude la possibilità che la misura tariffaria sperimentale venga applicata anche a chi abbia già installato PDC funzionanti. Si ritiene dunque che possano essere ritenute ammissibili alla sperimentazione anche PDC **installate a partire dal 2008**, anno nel quale le pompe di calore sono state esplicitamente inserite nel campo di applicazione della normativa nazionale in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente⁸. Istituire un collegamento esplicito tra questa sperimentazione e la normativa sulle detrazioni fiscali comporta un doppio vantaggio: la possibilità di ricorrere a **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà sottoscritta dal cliente supportata dalla documentazione informativa già prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 (nel seguito: "DM edifici"), evitando in tal modo l'imposizione di costi fissi iniziali di perizia da parte di un tecnico qualificato, e di contare su precise garanzie inerenti le prestazioni degli apparecchi installati (in termini di valori minimi di COP ed EER) e sul corredo di informazioni supplementari già obbligatoriamente fornite dai clienti all'ENEA in fase di presentazione della domanda di accesso agli sgravi fiscali e la cui utilità verrà discussa al successivo punto 3.16.
- 3.12 Si ritiene che lo stesso tipo di requisiti e di documentazione tecnica (schede tecniche, allegato A del "DM edifici" o A.C.E.) debba essere richiesta anche ai clienti che intendano accedere alla sperimentazione pur non avendo presentato domanda di accesso alle detrazioni fiscali; questo sarà ad esempio il caso delle installazioni di PDC in **edifici nuovi** o precedentemente non riscaldati, per i quali le detrazioni fiscali sopra citate non sono applicabili, o il caso di chi non abbia presentato domanda pur avendone diritto. In tali casi, mancando qualunque verifica da parte di ENEA e Agenzia delle Entrate, si ritiene necessaria asseverazione da parte di un tecnico abilitato⁹ o dichiarazione del direttore lavori per attestare che i dati inseriti nella richiesta di adesione alla sperimentazione (cfr. Appendice B) siano corretti e che le prestazioni della pompa di calore rispondano ai requisiti di cui all'Allegato I del "DM edifici".
- 3.13 La possibilità di aderire alla sperimentazione è naturalmente aperta a prescindere dal fatto che il cliente domestico sia servito in regime di maggior tutela o abbia sottoscritto un'offerta sul mercato libero. Infine non esiste alcuna preclusione per gli utenti che usufruiscono di **bonus sociale**, in base alla disciplina oggi in vigore¹⁰ (TIBEG), e per coloro che abbiano usufruito di incentivi statali o locali in relazione all'installazione della PDC.

⁸ Articolo 1, comma 347, della Legge n. 296/06 e s.m.i. e DM 19 febbraio 2007, come modificato con l'emanazione del DM 7 aprile 2008.

⁹ Ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all'ordine.

¹⁰ Si precisa che il bonus sociale per i clienti elettrici non è differenziato in relazione agli usi per riscaldamento, ma solo in relazione alla numerosità del nucleo familiare.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

- S6. Si condivide quanto proposto in merito alle modalità di identificazione dei clienti ammissibili e di documentazione del rispetto dei requisiti? Se no, per quali motivi?*
- S7. Si concorda con la struttura e con i contenuti del modulo per la presentazione della richiesta di ammissione esemplificato in Appendice B?*
- S8. Quali eventuali ulteriori aspetti si riterrebbero meritevoli di considerazione a tale proposito? In particolare, si ritiene necessaria una specifica disposizione in relazione al caso di switching del cliente che ha aderito alla sperimentazione, dal momento che il nuovo venditore potrebbe non essere a conoscenza del trattamento tariffario applicato a tale cliente?*

Sistema di monitoraggio

- 3.14 Si ritiene che il sistema di monitoraggio, di cui la delibera prevede l'adozione a cura dell'impresa di distribuzione, dovrebbe essere realizzato con la finalità di valutare, per ciascun cliente partecipante, quali siano gli **effetti indotti sulla fornitura** di energia elettrica dall'installazione della PDC (qualora si tratti di un'utenza già precedentemente esistente), in termini di incremento della potenza impegnata (ed eventualmente di quella prelevata al picco), incremento dei consumi in termini assoluti e per fascia oraria, modificazione della curva oraria dei prelievi, ecc. I dati raccolti nel caso di utenze di nuovo allacciamento potranno invece essere utilizzati come termine di confronto per validare i risultati delle valutazioni compiute sulle utenze preesistenti.
- 3.15 Con le finalità ora esposte, si ritiene necessario che le imprese di distribuzione interessate raccolgano e forniscano all'Autorità, secondo le modalità indicate al successivo punto 3.19:
- dati disponibili relativi alla **fornitura elettrica precedente all'applicazione della tariffa D1**: potenza impegnata, entità dei consumi annui degli ultimi 3 anni, ripartiti nelle fasce F1, F2 e F3;
 - dati relativi alla **fornitura elettrica successiva all'applicazione della D1** (da elaborare anche sulla base di una rilevazione oraria dei consumi): mese e anno di attivazione dell'applicazione della tariffa D1, potenza impegnata, entità dei consumi mensili (totali e ripartiti per fascia), profili orari di prelievo.
- 3.16 Al fine di agevolare l'interpretazione dei dati raccolti tramite i sistemi di monitoraggio di cui al punto precedente, fornendo informazioni utili a spiegarne la sicura forte variabilità, si ritiene altresì necessario integrare quanto sopra con la raccolta di alcuni elementi quali-quantitativi utili a caratterizzare le utenze domestiche analizzate:
- **informazioni cronologiche e anagrafiche**: mese e anno di installazione della PDC, indirizzo completo dell'abitazione, intestatario della fornitura di energia elettrica, numero di componenti il nucleo familiare;

- informazioni relative al **tipo di PDC** installata: marca, modello, potenza termica, elettrica e frigorifera, COP ed EER di targa, presenza di inverter, presenza di accumuli termici;
- dati relativi **all'abitazione**, facilmente ricavabili dalla documentazione predisposta ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. (quali l'allegato E al DM 19/2/07 e/o l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica): superficie utile [m²], Rapporto S/V [m⁻¹], Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell'edificio [kWh/mq anno], anno di costruzione dell'edificio;
- ulteriori informazioni relative agli **altri impianti/apparecchi installati nell'abitazione**, quali la presenza di impianti fotovoltaici o cogenerativi la cui produzione elettrica sia asservita ai consumi dell'abitazione, la presenza di elettrodomestici particolarmente energivori (come boiler elettrici, piastre elettriche, ecc.).

3.17 Si ritiene che un'elaborazione congiunta dei dati raccolti tramite il monitoraggio dei consumi e l'analisi della documentazione a corredo di cui al punto precedente potrebbe fornire informazioni utili nelle analisi inerenti il processo di revisione delle tariffe domestiche in bassa tensione, quali le seguenti:

- i. valutare **l'effettiva efficacia** che una **struttura tariffaria non progressiva** può avere nello stimolare la diffusione di questi tipo di apparecchi tra gli utenti domestici, in particolare laddove l'utilizzo delle PDC potrebbe risultare non solo efficiente ma anche utile a ridurre le esigenze di ulteriore sviluppo di altre infrastrutture di rete (ad es., delle reti di distribuzione del gas naturale) e ad incrementare la quota di consumo della produzione elettrica locale da fonti rinnovabili;
- ii. verificare, ove possibile, gli **effettivi incrementi dei consumi** elettrici associabili all'utilizzo di PDC come unico sistema di riscaldamento e il **profilo orario** di tali consumi;
- iii. individuare, se possibile, eventuali situazioni nelle quali l'adozione di una tariffa non progressiva potrebbe indurre utilizzi meno razionali di altre apparecchiature elettriche.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

- S9. Si condividono le proposte formulate in merito all'articolazione del piano di monitoraggio dei consumi da predisporre a cura dell'impresa di distribuzione?*
- S10. Si condividono le proposte formulate in merito alle ulteriori informazioni da raccogliere e alla relativa documentazione di supporto?*
- S11. Quali modalità operative proponete vengano adottate per la raccolta e verifica di tale documentazione prima dell'applicazione della tariffa D1 a ciascun cliente?*

3.18 Per assicurare che il monitoraggio fornisca risultati pienamente significativi è naturalmente necessario che si prolunghi per almeno dodici mesi; tuttavia,

tenendo conto delle diverse date di avvio delle stagioni termiche invernali previste dalla normativa nazionale, è ragionevole ritenere che la maggior parte delle nuove installazioni potrà avvenire tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno 2014 e che quindi dodici mesi di monitoraggio non si chiudano prima di settembre/ottobre 2015, molto a ridosso della chiusura del quarto periodo regolatorio.

- 3.19 Si ritiene quindi necessario prevedere che le informazioni e i dati raccolti dalle imprese di distribuzione in merito ai clienti aderenti alla sperimentazione vengano trasmessi all'Autorità¹¹ in **tre tranches**, introducendo due date intermedie:
- trasmissione entro il 28 febbraio 2015 dei dati e delle informazioni raccolte fino al 31 dicembre 2014;
 - trasmissione entro il 30 giugno 2015 dei dati e delle informazioni raccolte fino al 30 aprile 2015;
 - trasmissione entro il 30 novembre 2015 dei dati e delle informazioni raccolte fino al 30 settembre 2015.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S12. Si condividono le proposte formulate in merito alle tempistiche di trasmissione dei dati all'Autorità da parte dell'impresa di distribuzione? Se no, per quali motivi? Quali altre tempistiche riterreste preferibili?

Componenti A e UC applicabili alla D1

- 3.20 Come illustrato in Appendice A, le aliquote relative alle componenti tariffarie A e UC sono oggi fissate con criteri diversi a seconda della specifica tariffa applicabile per i servizi di rete¹²:
- per la tariffa D2 vengono definite quattro diverse aliquote (c€/kWh), crescenti al crescere dello scaglione di consumo, secondo la medesima struttura progressiva adottata per la tariffa dei servizi di rete;
 - per la tariffa D3 viene definita un'unica aliquota, indipendente dal livello di consumo, pari alla quarta e più alta aliquota associata alla tariffa D2;
 - per le tariffe BTA (relative a potenze impegnate pari o superiori a 3 kW) viene definita un'unica aliquota, indipendente dal livello di consumo, il cui valore è leggermente inferiore a quello applicato alla D3.
- 3.21 Per la tariffa D1 non sono invece definite le aliquote delle componenti A e UC ma è naturale che, per quanto riguarda la quota variabile proporzionale ai consumi, questa debba assumere un valore fisso (cioè indipendente dai consumi) intermedio tra quelli oggi applicati rispettivamente al primo e all'ultimo scaglione della D2. La scelta dello specifico livello di questa aliquota dovrà tenere conto della necessità di garantire - per ogni componente - la tendenziale invarianza del gettito complessivo derivante dal settore domestico.


¹¹ In formato elettronico secondo modalità standard che verranno definite in seguito.

¹² Oltre alle aliquote da applicare ai consumi in kWh, per le tariffe D1, D2 e D3 è definita anche un'aliquota da applicare alla potenza impegnata in kW (relativa alla componente UC6), mentre per le tariffe BTA è definita anche una quota fissa (in c€/per punto di prelievo).

- 3.22 A tale proposito è bene evidenziare come l'avvio di una sperimentazione della tariffa D1 solo per un sottoinsieme di tutti gli utenti domestici comporta inevitabilmente che chi aderirà alla sperimentazione si sottrarrà di fatto al meccanismo di sussidiazione incrociata; la D1 verrà infatti applicata agli interi consumi elettrici delle abitazioni, non solamente ai consumi aggiuntivi legati al funzionamento della PDC (come accade oggi per la BTA nel caso di allacciamento ad un contatore dedicato) e ciò comporta che, a seconda dei casi, i contributi al gettito possano risultare sia positivi sia negativi. A titolo esemplificativo si considerino i seguenti casi esemplificativi:
- a) per un cliente a cui oggi sia applicata la tariffa D3, perché già oggi utilizza una PDC allacciata all'unico contatore dell'abitazione (con potenza impegnata superiore a 3 kW), l'adesione alla sperimentazione comporterà una minore spesa relativa alle componenti A e UC perché l'aliquota applicata alla D1 sarà sicuramente inferiore a quella della D3 (in accordo con quanto riportato al precedente punto 3.21);
 - b) per un cliente a cui oggi sia applicata la tariffa D2, finora sprovvisto di PDC, la variazione di spesa va suddivisa tra i consumi pregressi e i consumi della nuova pompa di calore. Tralasciando questi ultimi, in quanto si tratta di consumi aggiuntivi, il confronto della spesa per oneri generali prima e dopo l'applicazione della tariffa D1 dipende fondamentalmente dal livello dei consumi pregressi, oltre che dall'aliquota degli oneri generali associata alla tariffa D1. Ad esempio, la spesa per oneri generali relativa ai consumi pregressi potrebbe crescere con l'applicazione della tariffa D1, qualora tali consumi fossero inferiori a 1800 kWh/anno, mentre potrebbe diminuire in caso di consumi elevati.
- 3.23 In considerazione di quanto appena osservato, si propone che alla tariffa D1 venga assegnato il medesimo valore dell'aliquota variabile (c€/kWh), proporzionale ai consumi, oggi definita per le tariffe BTA con potenza impegnata maggiore o uguale a 3 kW (si tratta in particolare dell'aliquota variabile applicata ai consumi delle PDC oggi allacciate ad un punto di prelievo dedicato). Si ritiene opportuno applicare una componente fissa per punto di prelievo, inferiore a quella applicata per le utenze BTA, determinata in modo da avere invarianza di gettito per gli oneri generali a un livello di consumo di circa 5.000 kWh (rispetto agli oneri generali pagati da un cliente con tariffa D3). Tale soluzione consente tra l'altro di mantenere una sostanziale invarianza di contribuzione al gettito degli oneri generali. Nell'Appendice A è presentata una tabella con un confronto quantitativo delle aliquote e delle componenti fisse per punto di prelievo e per kW, mentre nei grafici di Figura 3.1 è mostrato il confronto tra l'andamento della spesa annua (in termini totali e unitari) applicando le tariffe D3 e "D1-PDC".

Figura 3.1

Andamento della spesa annua lorda (in termini totali e unitari) applicando le tariffe D3 e "D1-PDC" (assumendo per entrambe una potenza impegnata di 6 kW) (valori relativi al I trim 2014)



SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S13. Si condivide la soluzione proposta formulata in merito al valore delle aliquote per le componenti A e UC da applicare alla tariffa D1 utilizzata nell'ambito della sperimentazione? Se no, quali altre soluzioni proporreste di adottare?

Misure per ridurre il rischio di cambio tariffario per i clienti ammessi alla sperimentazione

3.24 Nel corso della vita tecnica di un apparecchio elettrico semidurevole come le PDC è naturale che l'entità delle tariffe di distribuzione e trasporto possa variare in modo anche significativo, poiché la struttura delle tariffe viene revisionata all'avvio di ogni nuovo periodo regolatorio (ogni quattro anni). Ciononostante, in via eccezionale, si ritiene in questo caso di poter valutare la possibilità di prevedere una soluzione che riduca il grado di imprevedibilità di tali variazioni, fornendo in tal modo maggiori garanzie ai clienti finali che si accingano a valutare l'investimento necessario per l'installazione di una nuova PDC presso la propria abitazione.

3.25 A tal fine si potrebbe ad esempio prevedere che, qualora con l'avvio del Quinto Periodo Regolatorio l'applicazione della tariffa D1 non venisse effettivamente estesa a tutti i clienti domestici, per i soli clienti che hanno aderito alla sperimentazione nel biennio 2014-2015 sia possibile continuare ad utilizzare per i successivi 10-12 anni (e quindi al più fino al 31 dicembre 2027) la tariffa D1, i cui coefficienti verrebbero in ogni caso aggiornati annualmente come per tutte le altre tariffe.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S14. Si condivide la soluzione proposta di fini di garantire la tutela degli investimenti in pompe di calore effettuati dai clienti ammessi alla

sperimentazione?

S15. Se no, quali altre soluzioni si propone di adottare?

4 Ulteriori aspetti

- 4.1 In base a quanto sopra esposto, con l'entrata in operatività della sperimentazione, sarà altresì necessario apportare alcune modifiche al TIT, al fine di normare l'applicazione effettiva della tariffa D1 che, fino ad ora, è considerata quale tariffa obiettivo, nonché l'applicazione di oneri generali ad hoc per i soggetti ai quali è applicata la tariffa D1. Sarà inoltre necessario valutare eventuali interventi di revisione delle formule della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 33 e della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe domestiche di cui all'articolo 34 al fine di continuare ad assicurare alle imprese distributrici la corretta determinazione dei ricavi riconosciuti in relazione al servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
- 4.2 Per i clienti che in passato abbiano **già installato una PDC** usufruendo della possibilità di allacciarla ad un punto di prelievo dedicato, l'adesione alla sperimentazione comporterà l'applicazione della tariffa D1 (in luogo dell'attuale tariffa BTA) ai soli consumi della PDC. Inoltre, qualora il cliente finale sia servito in maggior tutela, l'applicazione della tariffa D1 al punto dedicato, in luogo della tariffa BTA, comporta l'applicazione dei corrispettivi PED previsti, ai sensi del TIV, per i clienti domestici.
- 4.3 A copertura degli oneri amministrativi connessi con la sola operazione di cambio della tariffa, si ritiene che nessun **contributo** debba essere previsto, coerentemente con quanto oggi già avviene per cambi di fornitore, subentri e volture (articolo 28 del TIC). Resta invece ferma la necessità di corrispondere i contributi in quota fissa previsti qualora l'installazione della PDC richieda anche un aumento di potenza impegnata (articolo 6, comma 7, del TIT) o altri tipi di interventi sul punto di prelievo.

APPENDICE A - L'attuale sistema tariffario per le utenze domestiche

A.1. Introduzione

L'attuale sistema tariffario dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche servite in bassa tensione riflette ancora in larga misura l'impianto che si impose a seguito della crisi energetica dell'anno 1973 (in un contesto nel quale le tariffe erano definite per il servizio onnicomprensivo di fornitura, comprendente anche la vendita dell'energia elettrica, la fornitura del servizio era verticalmente integrata e non era ancora presente un regolatore di settore): progressività della tariffa, distinzione tra residenti e non residenti, sussidi incrociati tra questi due gruppi di utenza domestica, stretti limiti di potenza per le utenze sussidiate, consumi sussidiati solo per bassi livelli di consumo.

Tali tariffe rispondevano a due diverse esigenze: da un lato, erano volte ad agevolare un certo livello di consumo domestico, ritenuto essenziale, allo scopo di alleggerire il costo della vita per gli utenti meno abbienti, nelle abitazioni di residenza, e, dall'altro, erano volte a favorire il conseguimento di economie energetiche penalizzando i livelli più elevati di consumo domestico. Questa struttura tariffaria ha nei fatti scoraggiato l'utilizzo dell'energia elettrica per usi termici domestici (principalmente cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento) per i quali ha, invece, trovato largo impiego il gas naturale.

Malgrado diversi tentativi, non è ancora stata completata la prevista transizione del sistema tariffario domestico verso l'adozione di una tariffa orientata ai costi (tariffa D1), da applicarsi alla generalità dell'utenza elettrica domestica. A questa problematica di carattere strettamente tariffario se ne sono poi sovrapposte ulteriori derivanti dall'evoluzione generale del panorama energetico ed economico (l'apertura del mercato alla concorrenza, la riforma del sistema delle accise, l'esplosione degli oneri generali di sistema) che hanno complessivamente contribuito a creare l'attuale struttura di prezzi domestici, ritenuta particolarmente complessa e sfavorevole in particolare per la diffusione su larga scala di tecnologie elettriche ad alta efficienza (ad es. pompe di calore, piastre di cottura a induzione e veicoli elettrici).

A.2. La struttura dei prezzi per i clienti in bassa tensione

La bolletta oggi pagata dai clienti domestici in maggior tutela è oggi composta dalle seguenti voci:


- servizi di vendita
- servizi di rete (tariffe di trasporto, distribuzione e misura + oneri generali)
- imposte (IVA e accise).

Il peso relativo di queste diverse componenti è variabile in funzione della tariffa di rete e misura applicabile e del livello annuo di consumi ed è interessante evidenziare quale sia la rilevanza percentuale dei servizi di rete, oggetto del presente documento: per i clienti domestici residenti con potenza impegnata non superiore a 3 kW i servizi di rete pesano tra il 30% e il 50% del prezzo totale mentre, a titolo di confronto, per altre

utenze in bassa tensione (BTA) tale peso può variare tra il 40% e il 70% (cfr le figure seguenti).

Figura A.1

Peso percentuale delle quattro macro-componenti la spesa totale lorda annua, al variare della tariffa applicata e del volume annuo di consumi



In questa sede riveste particolare interesse illustrare le modalità in base alle quali sono definite sia le tariffe di trasporto, distribuzione e misura sia le componenti A e UC (oneri generali di sistema) per le utenze domestiche.


Per quanto riguarda il primo termine, per i clienti domestici il TIT definisce tre diverse tariffe, tutte accomunate da una struttura trinomica (quota fissa annua + quota proporzionale alla potenza impegnata + quota proporzionale ai consumi):

- la tariffa di riferimento D1, aderente ai costi ma finora non applicata ad alcun cliente;
- la tariffa D2, applicabile ai punti di prelievo della residenza anagrafica del cliente, qualora la potenza impegnata non superi 3 kW;
- la tariffa D3, applicabile ai punti di prelievo per abitazioni non di residenza o qualora la potenza impegnata superi i 3 kW.

Le tre tariffe si distinguono per il valore sia delle quote fisse o proporzionali alla potenza impegnata (con valori per la D2 inferiori rispetto a quelli della D1 e della D3) sia delle quote variabili con i consumi: il grafico di Figura X mostra l'andamento delle coefficienti moltiplicativi dei consumi, evidenziando come per le tariffe D2 e D3 siano definiti valori crescenti con i consumi annuali (struttura progressiva a scaglioni).

Il grafico mostra altresì come la tariffa D2 risulti inferiore alla tariffa di riferimento D1 per gli scaglioni di consumo inferiori a 1800 kWh/anno mentre, per gli scaglioni di consumo superiori, coincide con la tariffa D3 che risulta sempre sistematicamente superiore alla D1.


Figura A.2
Coefficienti relativi alla parte variabile delle tariffe di rete (valori relativi al I trim 2014, assumendo tariffa monoraria)



Questa struttura dei coefficienti realizza quel meccanismo di sussidi incrociati a cui si è accennato nel paragrafo introduttivo, in cui i clienti non residenti e/o con alti consumi sussidiano i clienti residenti e con consumi inferiori. A titolo di confronto, il grafico evidenzia altresì come le utenze in bassa tensione non domestiche (BTA) si vedano già oggi applicata una tariffa costante (cioè non progressiva).

Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema (componenti A e UC) la struttura progressiva riguarda solamente la tariffa D2, mentre per la tariffa D3 vengono assunte aliquote costanti, il cui valore risulta pari a quello adottato per lo scaglione più alto della tariffa D2 (Figura A.3).

Figura A.3
Coefficienti relativi alla parte variabile delle componenti A e UC (valori relativi al I trim 2014)



In questa sede è da ultimo importante osservare come la struttura progressiva dei prezzi finali applicati agli utenti domestici non dipenda solamente dalla struttura delle tariffe di distribuzione ma anche dalle accise, il cui valore è fissato in base a scaglioni di consumo annuo da specifica normativa primaria, non rientrante tra gli ambiti di competenza dell’Autorità.

A.3. Tariffe elettriche per l’utilizzo di pompe di calore

L’esistente struttura progressiva dei corrispettivi tariffari in funzione dei consumi, che caratterizza le forniture dei clienti domestici ai quali sono applicate le tariffe D2 o D3, tende a sfavorire l'utilizzo dell'energia elettrica per usi termici anche laddove vengano utilizzati dispositivi energeticamente efficienti, costituendo pertanto un ostacolo allo sviluppo dell’efficienza energetica da eliminare.

Oggi un cliente domestico che voglia utilizzare una PDC come sistema di riscaldamento individuale¹³ si trova di fronte due alternative:


- allacciare la PDC all’unico contatore di casa e pagare tutti i propri consumi in base alla tariffa D3;
- installare un secondo contatore dedicato ai soli consumi della PDC, ai quali viene allora applicata la tariffa BTA; agli altri consumi elettrici dell’abitazione viene invece applicata la tariffa D2 (assumendo quindi che per gli altri consumi sia sufficiente una potenza impegnata non superiore ai 3 kW).

Per meglio comprendere l’impatto economico delle due opzioni sui costi di gestione delle PDC si faccia riferimento al grafico mostrato in Figura A.4, nel quale sono mostrati gli andamenti del prezzo lordo medio di ogni kWh (inclusivo dunque sia di tutte le componenti tariffarie, fisse e variabili, per gli utenti in maggior tutela sia delle imposte) al variare del livello di consumo totale annuo; per quanto riguarda il secondo caso (tariffa BTA) i valori rappresentati non tengono conto dei costi iniziali di installazione e allacciamento del contatore dedicato.

Figura A.4
Confronto tra le spese totali annue unitarie (€/kWh) per i consumi elettrici in due casi:

- tutti i consumi valorizzati in base a tariffa D3 (6 kW);
- consumi della PDC valorizzati separatamente (con tariffa BTA 3 kW) dagli altri consumi (con tariffa D2 3 kW).

(valori relativi al I trim 2014)



¹³ La cui potenza elettrica impegnata, per il tipo di apparecchi qui considerati, si può stimare in media compresa tra 3 e 4 kW.

La tabella seguente contiene i valori di dettaglio delle tariffe di rete, degli oneri di sistema (componenti A e MCT) e delle ulteriori componenti (UC) (aggiornamento I trimestre 2014).

Confronto tariffe

	Tariffe di rete (1)	Componenti A e MCT (2)	Altre componenti UC (3)	TOTALE	
Tariffa applicabile ai clienti in sperimentazione pompa di calore					
cent€/ punto prel./anno	2.265,97	2.785,00	-	5.050,97	
cent€/ kW/anno	1.557,960	-	-	1.557,96	
cent€/ kWh	1,7750	6,6322	0,0750	8,4822	
Tariffa D2*					
cent€/ punto prel./anno	612,000	-	-	612,00	
cent€/ kW/anno	595,700	-	-	595,70	
cent€/kWh					
<i>Scaglioni di consumo (kWh/anno)</i>					
da	a				
0	1800	0,6130	3,3072	0,0720	3,9922
1801	2640	4,3100	4,9502	0,0850	9,3452
2641	4440	8,2920	7,1612	0,1030	15,5562
oltre	4440	12,5590	7,1612	0,1030	19,8232
Tariffa D3*					
cent€/ punto prel./anno	2.265,970	-	-	2.265,97	
cent€/ kW/anno	1.581,380	-	-	1.581,38	
cent€/ kWh					
<i>Scaglioni di consumo (kWh/anno)</i>					
da	a				
0	1800	2,5970	7,1612	0,1030	9,8612
1801	2640	4,3100	7,1612	0,1030	11,5742
2641	4440	8,2920	7,1612	0,1030	15,5562
oltre	4440	12,5590	7,1612	0,1030	19,8232

(1) include le componenti UC3 e UC6

(2) A2,A3,A4,A5,As,AE e MCT

(3) componenti UC4 e UC7

DELEGA AL RICHIEDENTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA FORNITURA CHE NON RISULTA INTESTA AL RICHIEDENTE MEDESIMO

I/La sottoscritto/a _____

Documento di identità n _____

4

titolare della fornitura di cui al precedente Campo 3

delega il/la Sig/ra _____

nella sua qualità di Richiedente alla presentazione di questa domanda.

.....

(firma del delegante)

Recapiti per eventuali comunicazioni (almeno un campo da compilare obbligatoriamente)

5

Tel./Cell _____, e-mail _____

Desidero ricevere tutte le comunicazioni anche via e-mail

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POMPA DI CALORE INSTALLATA

Data di entrata in funzione della pompa di calore presso la propria abitazione ____/____/____,

Da tale data, la pompa di calore costituisce l'unico o il principale sistema di riscaldamento dell'abitazione di residenza anagrafica indicata al Campo 2.

Marca _____ modello _____

6

Dati di targa: potenza elettrica _____ kWe, potenza termica _____ kWt, COP _____

potenza frigorifera _____ kWf, EER _____.

La pompa di calore è dotata di variatore di velocità (inverter)? Sì No

Capacità dell'eventuale serbatoio di accumulo del calore: _____ litri

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ABITAZIONE

Superficie utile _____ m², Volume lordo riscaldato _____ m³, Rapporto S/V _____ m⁻¹,

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale _____ [kWh/mq anno],

anno di costruzione dell'edificio _____

7

L'abitazione è dotata di altri sistemi di riscaldamento ad integrazione della pompa di calore?

NO Sì, caminetto a legna Sì, stufa a pellet Sì: _____

La fornitura di energia elettrica all'abitazione è garantita anche dall'allacciamento diretto ad impianti locali per la produzione di energia elettrica? NO Sì, fotovoltaico Sì, cogeneratore Sì, altro

All'interno dell'abitazione sono presenti i seguenti apparecchi?

Scaldabagno elettrico Cucina/forno elettrico Piastre elettriche Condizionatore (non integrato nella PdC)

Documenti da allegare:

- documento identità del richiedente
- documento identità del delegante nel caso venga compilato il campo 4
- atto di delega se il richiedente utilizza un delegato per presentare la domanda

copia della ricevuta rilasciata da ENEA a seguito della trasmissione della pratica per l'accesso alle detrazioni fiscali riconosciute per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

o, in alternativa,

- scheda/e tecnica/he dell'impianto a pompa di calore;
- Allegato A al DM 19 febbraio 2007 o Attestazione di Certificazione Energetica
- asseverazione da parte di tecnico abilitato o dichiarazione sottoscritta dal Direttore lavori

Il/La sottoscritto/a, inoltre

DICHIARA:

- che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere consapevole del fatto che l'ammissione alla sperimentazione tariffaria di cui alla delibera è consentita solamente a coloro che utilizzano una pompa di calore elettrica come sistema di riscaldamento unico o principale delle abitazioni di residenza anagrafica di colui a cui è intestata la fornitura di energia elettrica;
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:
 - a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente alla sperimentazione tariffaria;
 - b) potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi elettrici, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
 - c) saranno comunicati all'impresa di distribuzione in epigrafe ai fini dell'applicazione della tariffa D1 e dell'effettuazione di verifiche e controlli;
 - d) saranno comunicati anche all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente ai dati di consumo elettrici rilevati, per le elaborazioni previste dalla delibera
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni di ammissibilità o dei recapiti intervenute durante il periodo di validità della sperimentazione.

Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consentirà di accedere alla sperimentazione.

Il dichiarante può rivolgersi in qualunque momento agli enti ai quali ha presentato l'istanza per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, se trattati in violazione di legge (articoli 7, 9, 10 e 138 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). L'ente al quale viene presentata l'istanza e gli enti erogatori a cui sono trasmesse le informazioni sono titolari del trattamento dei dati, ciascuno per le rispettive competenze.

Il/La sottoscritto/a, inoltre

ACCONSENTE

a prestare la massima collaborazione all'impresa di distribuzione indicata in epigrafe nell'ambito delle eventuali attività di controllo di quest'ultima, ivi comprese la possibilità di essere contattato ai recapiti indicati per rispondere a quesiti relativi all'utilizzo della pompa di calore, nonché alla possibilità di sopralluoghi di personale dell'impresa presso i locali in cui è collocato l'impianto

La presente istanza costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR. n. 445/2000 E S.M.I.

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)